



La C.a.s.a. - Schio (VI)

**Servizio di parrucchiere
uomo/donna
presso le sedi
dell'I.P.A.B.
"La C.a.s.a."**

Periodo 01.08.2024 – 31.07.2026

**Capitolato speciale
del servizio**

1



Sommario

ART. 1 - Oggetto del servizio	3
ART. 2 - Locali, arredi ed attrezzature	5
ART. 3 - Durata del contratto e periodo di prova	5
ART. 4 - Responsabile/referente organizzativo dei servizi	6
ART. 5 - Orari del servizio	6
ART. 6 - Importo del servizio e revisione dei prezzi	7
ART. 7 - Materiali per l'espletamento del servizio	8
ART. 8 - Oneri a carico dell'operatore economico	8
ART. 9 - Personale	9
ART. 10 - Obblighi dell'appaltatore	11
ART. 11 - Rispetto normativa sulla sicurezza D.Lgs 81/2008	11
ART. 12 - Modalità di pagamento	12
ART. 13 - Tracciabilità dei pagamenti	13
ART. 14 - Inizio dell'esecuzione	13
ART. 15 - Direttore dell'esecuzione	13
ART. 16 - Clausola Sociale e condizioni di esecuzione	13
ART. 17 - Obblighi di comportamento	14
ART. 18 - Controllo	14
ART. 19 - Deposito cauzionale definitivo	15
ART. 20 - Contestazioni, controversie, inadempienze e penalità	15
ART. 21 - Danni a persone e cose	17
ART. 22 - Modifiche contrattuali	17
ART. 23 - Contratto e spese	17
ART. 24 - Risoluzione del contratto	17
ART. 25 - Facoltà di recesso unilaterale dell'Ente	19
ART. 26 - Disdetta del contratto da parte dell'operatore	19
ART. 27 - Cessione del contratto e subappalto	19
ART. 28 - Vicende soggettive dell'operatore economico	19
ART. 29 - Segreto d'ufficio	20
ART. 30 - Informativa per il trattamento dei dati personali	20
ART. 31 - Elezione di domicilio	20
ART. 32 - Norme dispositive	20





ART. 1 - Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto il servizio di parrucchiere uomo/donna presso le sedi di Via Baratto 39 e di Via Valbella 10 dell'I.P.A.B. "La C.a.s.a" Centro Assistenza Servizi per Anziani" di Schio (VI) dal 01.08.2024 al 31.07.2026, con eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi.

Il servizio di parrucchiere, rivolto ad utenti anziani auto e non autosufficienti ospiti delle strutture dell'I.P.A.B., rientra fra quelli che sono finalizzati al benessere ed alla cura della persona, rappresentando un momento di socialità e di scambio relazionale.

L'appalto prevede lo svolgimento dei seguenti servizi:

- Il servizio di parrucchiere per donna assicura:
 - ⊗ lavaggio capelli, taglio e messa in piega (casco e/o phon) con fissatore una volta al mese;
 - ⊗ lavaggio capelli e messa in piega (casco e/o phon) con fissatore ogni 15 giorni (per le ospiti allettate una volta al mese);
 - ⊗ colorazione ai capelli ogni due mesi (ad ospiti individuati dal Coordinatore del reparto);
 - ⊗ permanente ogni sei mesi (ad ospiti individuati dal Coordinatore del reparto).
- Il servizio di parrucchiere per uomo assicura le prestazioni di lavaggio, taglio ed asciugatura capelli (phon) a favore degli Ospiti (persone anziane di sesso maschile, in condizioni di autonomia parziale e non) ogni due mesi sia per gli ospiti allettati sia per gli ospiti deambulanti.

Alla ditta non saranno pagate prestazioni diverse o più frequenti.

L'Operatore aggiudicatario dovrà garantire l'impiego di minimo n.3 parrucchiere/i, i quali effettueranno il servizio da lunedì a venerdì (giorni infrasettimanali festivi esclusi), al mattino e al pomeriggio, per un monte ore settimanale di n. 41 ore per il servizio ordinario di parrucchiere uomo/donna per entrambe le sedi site a Schio in Via Baratto 39 e in Via Valbella 10, per un totale di n.297 ospiti. L'ammontare biennale del servizio di parrucchiere uomo/donna ordinario risulta pari a n. 4.264 ore.

Sono da prevedere, altresì, circa n.100 ore all'anno, per eventuali prestazioni richieste dagli Ospiti, aggiuntive rispetto a quelle garantite dall'Ente, per un totale di n.200 ore nel biennio.

Il numero degli utenti potrà variare a seconda degli Ospiti presenti in struttura. A titolo informativo, si precisa che, alla data del 05.06.2024, erano presenti:

Sede	Nucleo	Posti letto	Maschi	Femmine
Via Baratto	Valletta Giallo	47	12	35
Via Baratto	Valletta Verde	52	14	38
Via Baratto	Giardino Blu	34	12	22
Via Baratto	Giardino Rosso	41	12	30





Via Baratto	Giardino Rosa (Nucleo protetto Alzheimer)	13	3	10
Totale		187	53	135
Via Valbella	Genziana	40	9	32
Via Valbella	Girasole	46	14	33
Via Valbella	Ciclamino (Nucleo protetto Alzheimer)	21	6	15
Totale		107	29	80
Totale generale		297	82	215

Il servizio di parrucchiera uomo/donna dovrà essere svolto presso locali appositi delle Case di Riposo di Via Baratto e di Via Valbella. Il servizio potrà, altresì, essere svolto occasionalmente nei locali adibiti a bagno nei piani di degenza, ma anche al letto dell'utente nel caso in cui l'utente non fosse trasportabile.

Di norma l'Ente provvede con personale proprio all'accompagnamento degli ospiti mobilizzati presso i locali parrucchiera.

Dovrà essere redatto un programma apposito del lavoro da effettuarsi completo di nome/cognome dell'ospite. Alla fine delle prestazioni il parrucchiere dovrà restituire il prospetto completo della segnalazione delle prestazioni effettuate al Responsabile del Servizio dell'Ente.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, altresì, ogni mese al coordinatore di Plesso **un report rispetto al servizio effettuato**, segnalando le motivazioni delle mancate prestazioni.

Il modulo, utilizzato per il report, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- ⇒ previsione di uno spazio per indicare il nucleo di appartenenza dell'ospite;
- ⇒ previsione di spazi per indicare la data e tipologia di prestazione erogata;
- ⇒ predisposizione di una sezione note dove riportare la motivazione dell'eventuale mancata esecuzione del servizio all'ospite.

L'elenco ospiti presente nel modulo verrà aggiornato a fine mese dai referenti di nucleo.

Il personale addetto al servizio parrucchiera compilerà, quando necessario, un modulo giornaliero per informare l'infermiere di nucleo di:

- ⇒ eventuali lesioni create durante il trattamento;
- ⇒ presenza di alterazioni, anomalie riguardanti il cuoio capelluto;
- ⇒ necessità di monitoraggio infermieristico.

Eventuali prestazioni richieste dagli Ospiti, aggiuntive rispetto a quelle garantite dall'Ente, dovranno essere comunque svolte dall'appaltatore con addebito all'I.P.A.B. che a sua volta addebiterà in conto retta agli ospiti. Si precisa che tali prestazioni dovranno tassativamente essere svolte in un orario distinto dal servizio ordinario di cui al successivo Art. 5 – Orari del servizio. Nella



programmazione delle attività da svolgere l'operatore economico dovrà, comunque, dare priorità alle prestazioni ordinarie.

Tra le prestazioni aggiuntive richieste dagli ospiti, oltre quelle previste per il servizio ordinario, risultano principalmente le messe in pieghe con bigodini o con phon.

Nell'esecuzione delle prestazioni la ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le norme di prevenzione delle infezioni in ambito sanitario.

In particolare, per il rispetto delle norme igieniche avrà cura di:

- Indossare guanti monouso in pvc (nitrile o vinile) e sostituirli dopo ogni prestazione, utilizzare DPI prescritti dal DVR aziendale per personale OSS;
- Detergere e disinfettare i pettini, i lavatesta dopo ogni singolo utilizzo così come ogni altro strumento pluriuso che possa costituire rischio infettivo;
- Utilizzare mantelline;
- Procedere alla pulizia dei locali al termine della prestazione provvedendo a smaltire in modo differenziato negli appositi contenitori i rifiuti prodotti (capelli, contenitori di prodotti finiti etc...)

Gli articoli funzionanti ad energia elettrica (phon, piastre etc...) dovranno essere tutti marchiati CE.

ART. 2 - Locali, arredi ed attrezzature

L'I.P.A.B. mette a disposizione dell'appaltatore i locali necessari per l'espletamento dei servizi, dislocati presso le strutture di Via Baratto, n. 39 e di Via Valbella, n. 10 a Schio (VI).

Gli stessi, verranno ceduti in comodato temporaneo con l'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Codice Civile (art. 1803 e segg.) indicati in un verbale di consegna in contraddittorio, riportante lo stato di conservazione dei locali e dei beni mobili; l'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura delle attrezzature non presenti, alla pulizia e manutenzione ordinaria dei locali medesimi.

Al termine del contratto l'operatore economico sarà tenuto a riconsegnare i locali, gli impianti fissi e gli arredi in buono stato di conservazione, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

Rimane a carico dell'Ente la manutenzione straordinaria dei locali.

Si richiama l'allegato C "Dotazione attrezzature".

ART. 3 - Durata del contratto e periodo di prova

La durata dell'appalto è di 24 mesi decorrenti dal 01.08.2024 al 31.07.2026 (o date diverse in funzione dell'aggiudicazione).

L'Operatore economico avrà l'obbligo di continuare per il tempo strettamente necessario – proroga tecnica - alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Si prevede una proroga di mesi 3.

Alla scadenza, naturale o anticipata, del servizio l'affidatario dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro di un nuovo aggiudicatario.





Si ricorda che a norma dell'art. 17, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, con obbligo a carico della Ditta affidataria di iniziare l'effettivo servizio, anche nelle more della stipula del contratto, senza opporre riserva alcuna.

Per i primi tre mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Ente una valutazione di conformità dei servizi resi al presente capitolato.

Durante tale periodo l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli artt. 1341 e 1373 del codice civile, recedere dal contratto per mancato rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti, per scarsa qualità del servizio prestato, per eventuale inadeguatezza o incompatibilità del personale impiegato, per turn over eccessivo, mediante semplice preavviso comunicato in forma scritta almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo di prova. In tale eventualità all'Operatore economico spetterà il solo corrispettivo dei servizi già erogati, con esclusione d'ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo, mentre l'Ente procederà all'incameramento del deposito cauzionale, salva la richiesta del risarcimento dei maggiori danni subiti. L'Ente, in caso di mancato superamento della prova, si riserva di affidare il servizio alla ditta risultata seconda nella graduatoria.

Durante i tre mesi di prova il Direttore dell'esecuzione provvederà a controlli mensili del servizio.

ART. 4 - Responsabile/referente organizzativo dei servizi

I servizi di cui all'art. 1 saranno resi dal personale dipendente e/o collaboratori dell'operatore economico sotto la direzione e responsabilità operativa ed organizzativa di un Referente designato.

La ditta è a tal fine obbligata a nominare e comunicare all'Ente un responsabile-referente tecnico organizzativo, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problematica organizzativa/operativa possa insorgere riguardo all'esecuzione degli adempimenti previsti dal Capitolato.

Il Referente tecnico organizzativo, inoltre, dovrà:

- essere reperibile e rintracciabile durante le ore di espletamento dei servizi;
- garantire la corretta gestione del personale, delle sostituzioni per assenze ed emergenze in genere;
- individuare soluzioni organizzative e metodologiche delle attività;
- partecipare ad eventuali riunioni programmate.

Resta inteso che la Direzione dell'Ente ha facoltà di ottenere la rimozione del responsabile/referente tecnico organizzativo della ditta, in caso di gravi inefficienze, negligenze o adozione di comportamenti ritenuti incompatibili con una corretta gestione del servizio.

ART. 5 - Orari del servizio

Il servizio sarà svolto in base ad una programmazione ben definita, suddivisa per reparto, concordata in sede iniziale con il Coordinatore di Reparto.

La presenza del servizio presso la struttura deve essere garantita con orari rispettosi delle necessità degli utenti e delle modalità organizzative dei nuclei.

Il servizio ordinario, per un ammontare di n.41 ore alla settimana, sarà svolto al mattino e al pomeriggio, dal lunedì al venerdì.

Sono da prevedere, altresì, circa n.100 ore all'anno, per eventuali prestazioni richieste dagli Ospiti, aggiuntive rispetto a quelle garantite dall'Ente.





Nel progetto tecnico l'Operatore economico provvederà a redigere una proposta di orario, oggetto di valutazione, per entrambe le sedi, sia per il servizio ordinario e sia per il servizio su richiesta degli ospiti.

La rilevazione delle presenze degli addetti al servizio parrucchiera avverrà tramite timbratore di proprietà della ditta aggiudicataria.

Il servizio dovrà essere svolto con regolarità e continuità, garantendo un'adeguata organizzazione nei periodi estivi e in occasione di festività principali o in caso di assenza prolungata motivata.

ART. 6 - Importo del servizio e revisione dei prezzi

L'importo del servizio, a base di affidamento, calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.lgs. n.36/2023, è pari a:

Importo a base di gara per il periodo 01.08.2024 - 31.07.2026 (esclusa iva)	Eventuale rinnovo/ripetizione del contratto per ulteriori 24 mesi	Eventuale Revisione dei prezzi	Proroga di mesi 3	Importo totale ai sensi art. 14 comma 4 del Codice (senza oneri sicurezza – esclusa iva)	Oneri sicurezza relativi a 48 mesi di servizio più mesi 3 di proroga	Importo totale ai sensi art. 14 comma 4 del Codice (con oneri sicurezza - esclusa iva)
€. 100.698,19	€. 102.503,24	€ 2.016,73	€. 12.812,90	€. 218.031,06	€. 1.080,07	€. 219.111,14

Detto importo ha carattere indicativo, riferito alle prestazioni presunte, mentre il reale valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e rese.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura, offerte pari o in aumento sul valore posto a base dell'affidamento.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi.

In particolare, la clausola di cui al presente articolo si potrà attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di





effettivo avvio dell'esecuzione del servizio.

L'eventuale revisione dei prezzi contrattuali sarà consentita esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata, corredata da idonea documentazione a comprova del realizzarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui al comma che precede. Il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa; tale provvedimento viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione.

La revisione dei prezzi opera laddove sia comprovata variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale.

Di tale variazione potrà essere riconosciuta una revisione pari all'80 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

ART. 7 - Materiali per l'espletamento del servizio

Tutto il materiale occorrente per lo svolgimento del servizio (attrezzatura, DPI, prodotti e materiali di consumo) e quant'altro necessario per garantire l'individualità e le condizioni di igiene e sicurezza per ogni ospite, senza alcuna esclusione, deve essere procurato dall'appaltatore.

L'affidatario dovrà sottoporre le attrezzature e gli strumenti utilizzati ad idoneo procedimento di sterilizzazione e/o disinfezione, conformemente alla normativa vigente e procedere alla pulizia dei locali al termine della prestazione, concordando con la struttura le corrette modalità di smaltimento dei rifiuti.

ART. 8 - Oneri a carico dell'operatore economico

L'operatore economico è tenuto a gestire il servizio con propria e totale organizzazione, nel rispetto del presente capitolato.

Sono, in particolare, a carico dell'operatore:

- a) L'organizzazione delle attività del servizio parrucchiera, assicurando efficacia ed efficienza della gestione;
- b) Le imposte e le tasse comunque derivanti dall'assunzione del servizio;
- c) Il costo del personale (coordinatore, parrucchieri ed aiuto parrucchieri);
- d) L'acquisto dei prodotti di consumo, di prima qualità, necessari per l'espletamento del servizio;
- e) L'utilizzo di apposito carrellino per lo spostamento delle attrezzature;
- f) La fornitura ed il lavaggio degli asciugamani;
- g) Il servizio pulizia ed il riordino dei locali in uso;
- h) Il costo del vestiario e dei DPI per il personale;
- i) La sostituzione di tutti i beni mobili in uso danneggiati o resi inservibili da comportamenti inadeguati del personale della ditta;
- j) La manutenzione ordinaria delle attrezzature d'uso e dei macchinari vari;
- k) L'acquisto e/o la messa a disposizione di arredi o attrezzature che la ditta ritenga opportuno per lo svolgimento del servizio;





- l) Le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antiinfortunistiche vigenti;
 m) Quant'altro necessario al corretto svolgimento del servizio.

Se nell'esecuzione del servizio l'operatore economico noti guasti o rotture deve darne comunicazione immediata al Servizio Manutenzione dell'Ente, indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità.

ART. 9 - Personale

A. Inquadramento contrattuale

L'Operatore economico è obbligato ad attuare, nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento applicabile, alla data del contratto, alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'Operatore economico è obbligato ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari.

Gli obblighi permangono anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da loro.

Qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Operatore economico ed il proprio personale dipendente è di competenza esclusiva dell'Operatore economico, riconoscendo che l'Ente è estraneo a ciò.

B. Doveri del personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni che dovrà godere della fiducia dell'Ente.

L'Operatore economico dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- ⇒ tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, e agisca in ogni occasione con diligenza professionale;
- ⇒ svolga il servizio negli orari prestabiliti; non sono ammesse variazioni dell'orario di servizio se non preventivamente concordate;
- ⇒ provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- ⇒ rifiuti qualsiasi compenso o regalia;
- ⇒ si adegui tassativamente alle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro;
- ⇒ mantenga un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza;
- ⇒ comunichi immediatamente al coordinatore di servizio dell'Operatore economico qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse verificarsi nell'espletamento del servizio. Sarà cura di quest'ultimo informare con nota scritta l'Ente;





- ⇒ assicuri una corretta esecuzione del servizio, economizzando l'uso di energia elettrica, spegnendo le luci non necessarie, chiudendo finestre e imposte al termine del lavoro al fine di contenere i costi di riscaldamento e/o di energia frigorifera, nonché provvedendo alla chiusura degli accessi. Il personale sarà ritenuto a tutti gli effetti responsabile della custodia delle chiavi dei relativi locali;
- ⇒ qualora di nazionalità extracomunitaria, sia in regola con le norme sull'immigrazione ed abbia una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
- ⇒ mantenga il segreto su tutto ciò di cui, per ragioni di servizio, possa venire a conoscenza in relazione ad atti, documentati, fatti o notizie in genere riguardanti l'Ente.

Il personale dovrà essere, a cura dell'Operatore economico, fornito d'idonea vestizione, in ordine e sempre pulita, costantemente mantenuta in condizioni decorose, nonché munito di cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione dell'Operatore economico ed il nominativo del dipendente (cognome e nome) corredato da fotografia e riportante la qualifica.

C. Adempimenti dell'Operatore economico riguardo al personale

L'Operatore economico:

- ⊗ dovrà comunicare all'Ente entro 7 giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, l'elenco nominativo del personale stabilmente adibito al servizio, con le relative mansioni, il livello di inquadramento, la sede in cui sarà impiegato e le ore assegnate. Tale elenco deve essere inviato aggiornato all'Ufficio Approvvigionamenti dell'Ente almeno semestralmente. In ogni caso, nel corso del semestre, dovranno essere comunicati immediatamente, sempre all'Ufficio Approvvigionamenti, gli avvicendamenti di personale eventualmente intervenuti (non sono da comunicare variazioni relative alle sostituzioni temporanee per malattie o supplenze di breve durata).
- Le variazioni all'elenco comunicato saranno monitorate e costituiranno elemento di valutazione al fine del controllo del turn over del personale;
- ⊗ dovrà garantire il coordinamento attivo e continuativo del servizio, con individuazione di un coordinatore tecnico organizzativo;
- ⊗ dovrà garantire la presenza in loco del coordinatore del servizio per incontri con Coordinatori/Coordinatrici dell'Ente, Responsabili della struttura nonché con la Direzione dell'Ente;
- ⊗ dovrà garantire il contenimento del turnover del proprio personale entro livelli minimi;
- ⊗ dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente;
- ⊗ dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale che non dovesse essere idoneo allo svolgimento del servizio stesso per aver dato durante l'espletamento delle mansioni motivi di lagnanza od aver tenuto un comportamento non consono. L'Ente effettuerà specifica comunicazione in tal senso;
- ⊗ si obbliga a garantire continuità del servizio;
- ⊗ dovrà attivare e gestire correttamente tutte le comunicazioni all'Ente, richieste nel presente capitolato;
- ⊗ dovrà provvedere all'istruzione del proprio personale dipendente, sia di quello





stabilmente adibito che di quello preposto alle sostituzioni, circa le modalità di svolgimento del servizio.

D. Partecipazione a riunioni, collaborazione

L'Ente potrà indire riunioni diurne allo scopo di approfondire aspetti formativi, organizzativi, tecnici, deontologico/professionali relativi alla sicurezza sul lavoro, privacy e l'operatore economico si impegna a farvi partecipare i propri dipendenti inseriti nel servizio, con oneri a proprio carico.

E. Inefficienze e comportamenti non idonei

L'operatore economico è tenuto ad allontanare dalla struttura il personale suo dipendente reputato dall'Ente non idoneo o che si sia reso responsabile di inefficienze, negligenze o che abbia adottato comportamenti scorretti nei confronti di utenti e/o colleghi o comunque incompatibili con una corretta prassi di servizio. L'Ente, dopo contestazione scritta degli eventi determinanti la richiesta di allontanamento, ha facoltà di ottenere la rimozione e la sostituzione del personale in questione nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data d'invio della contestazione scritta. In casi particolarmente gravi, tale rimozione, sempre richiesta in forma scritta, si intende immediata, fatta salva la facoltà dell'Ente di intraprendere le azioni civili e/o penali che ritenesse opportune.

ART. 10 - Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore, è vincolato ad eseguire, a regola d'arte e con la massima diligenza, tutte le operazioni previste nel presente Capitolato.

Lo stesso impiega ed organizza le risorse ed i mezzi necessari per l'espletamento del servizio, a propria cura e spese, assumendone la gestione a proprio rischio, sotto ogni aspetto; a tal fine, mette a disposizione i materiali, i prodotti, gli strumenti, la manodopera, l'organizzazione tecnica e manageriale.

Nel prezzo contrattualmente stabilito sono compresi tutti gli oneri, nessuno escluso o eccettuato, connessi all'espletamento di quanto è oggetto del presente capitolato.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 11 - Rispetto normativa sulla sicurezza D.Lgs 81/2008

La ditta si obbliga ad attenersi alla normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche).

La ditta deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, degli utenti dei servizi e dei terzi, tutti i comportamenti e gli adempimenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni.

L'Ente si impegna ad informare la ditta sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. A tal proposito, verrà consegnata all'aggiudicatario il DUVRI (art. 26 c. 3 D. Lgs. 81/2008).

La ditta affidataria del servizio dovrà fornire:



- ⇒ l'elenco dei DPI in uso al proprio personale;
- ⇒ Estratto del Documento di valutazione di rischi (DVR) riferito al servizio oggetto di appalto: Il DVR dovrà indicare le modalità di esecuzione delle prestazioni e le misure di prevenzione che si andranno ad adottare considerando i rischi segnalati dall'Ente.

L'Ente metterà a disposizione del personale della ditta i Piani di Emergenza (art. 43 D. Lgs. 81/2008) Il personale dell'operatore economico dovrà, prima dell'entrata in servizio, prendere visione del Piano di emergenza dell'Ente.

Il personale durante il servizio dovrà utilizzare i DPI previsti dal proprio Documento di Valutazione dei rischi nel rispetto del Titolo III Capo II del D.lgs. 81/2008.

Il personale della ditta dovrà essere informato, formato ed addestrato ai sensi della vigente normativa (artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008).

ART. 12 - Modalità di pagamento

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'I.P.A.B. accetterà solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione provveda a rilasciare un Codice Univoco Ufficio che va inserito nella fattura elettronica in corrispondenza del campo 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

Il codice IPA relativo all'I.P.A.B. La Casa è, pertanto, il seguente: DM5L26.

La legge di stabilità per il 2015 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29/12/2014), aggiungendo il nuovo art. 17-ter nel DPR n. 633/72, ha introdotto il meccanismo contabile dello "Split Payment" o "scissione dei pagamenti" con effetto su tutte le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015. Pertanto, l'Operatore economico continuerà ad indicare nella fattura l'aliquota e l'ammontare dell'IVA, ma dovrà apporre la dicitura "scissione dei pagamenti".

L'IVA esposta in fattura sarà versata all'erario dall'I.P.A.B., ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, nei modi e nei termini di legge, salvo ulteriori modifiche normative.

Il pagamento della fornitura avverrà su presentazione di regolare fattura mensile, a mezzo ordinativo, presso la Tesoreria dell'I.P.A.B. Unicredit Banca spa Ag. Schio, entro 30 giorni dalla effettuazione del collaudo positivo che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.

L'Operatore economico presenterà mensilmente il dettaglio delle ore svolte che sarà debitamente controfirmato per controllo dal Coordinatore del plesso interessato o dal DEC.

Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati.

La modalità ordinaria di pagamento è con bonifico sul conto corrente dedicato, con addebito delle spese bancarie se previste.

I ritardi nel pagamento non costituiscono motivo di risoluzione contrattuale da parte dell'Operatore economico.



ART. 13 - Tracciabilità dei pagamenti

La ditta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuta ad utilizzare uno o più conto correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche relative all'appalto.

La ditta è tenuta a comunicare all'Ente gli estremi identificativi dei predetti conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni è, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge 136 agosto 2010, n. 136, causa di risoluzione del contratto di appalto.

ART. 14 - Inizio dell'esecuzione

L'esecuzione del contratto ha inizio dal 01.08.2024 (o data diversa in base efficacia dell'aggiudicazione).

A norma dell'art. 17, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 può essere autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, con obbligo a carico della Ditta affidataria di iniziare l'effettivo servizio, anche nelle more della stipula del contratto, senza opporre riserva alcuna.

Competono in tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

La stipulazione del contratto avverrà in forma di atto amministrativo in modalità elettronica e con spese tutte a carico dell'appaltatore.

Prima dell'inizio del servizio l'appaltatore è tenuto a consegnare all'Ente tutte le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti di consumo utilizzati per lo svolgimento del servizio.

ART. 15 - Direttore dell'esecuzione

L'I.P.A.B. individuerà il Direttore dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare svolgimento del servizio.

L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive dell'I.P.A.B. per l'avvio dell'esecuzione. Qualora l'esecutore non adempia, l'I.P.A.B. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione espleta funzioni di controllo in merito all'esecuzione del servizio, mediante la verifica di quanto indicato nel piano di lavoro.

ART. 16 - Clausola Sociale e condizioni di esecuzione

Ai sensi dell'art. 57 del Codice, l'appaltatore dovrà farsi carico dell'assunzione del personale che ha svolto il servizio oggetto della presente procedura e che si trovava alle dipendenze dell'aggiudicatario dell'appalto precedente.

A tal fine, nell'Allegato B "Personale per clausola sociale" del Capitolato speciale d'appalto, vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato.

L'attuale gestore dei servizi è Mano Amica Società Cooperativa sociale di Schio (VI).



Il concorrente si impegna, ai sensi dell'art. 57 comma 1 del Codice, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% di occupazione femminile

ove per l'esecuzione del contratto medesimo o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, fosse necessario procedere con nuove assunzioni in numero pari o superiore a tre unità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 17 - Obblighi di comportamento

Il personale dell'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché dal "Codice di comportamento Aziendale" dell'Ente approvato con deliberazione n. 53 del 06.12.2016. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

ART. 18 - Controllo

L'Ente, attraverso i propri responsabili, accerta con periodicità lo stato di attuazione dei servizi, verificando l'efficienza, i risultati ottenuti ed il rispetto degli impegni contrattuali.

L'operatore economico si impegna a partecipare ad incontri periodici per verificare la qualità dei servizi e predisporre eventuali piani di miglioramento.

Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi saranno concordati dai due contraenti. Un rappresentante dell'Ente affidante ed uno dell'affidatario opereranno le necessarie verifiche

periodiche in ordine al servizio, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficienza ed efficacia ed alla economicità dei mezzi rispetto ai fini.

L'Ente per chiarimenti o contestazioni sull'operato del personale dell'operatore economico si rivolgerà al Responsabile del servizio.

Si rinvia all'art. 1 "Oggetto del servizio" per la redazione mensile del report del servizio effettuato e del modulo informativo all'infermiere.

ART. 19 - Deposito cauzionale definitivo

(Art. 117 D.lgs. n. 36/2023)

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Operatore economico affidatario dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuto affidamento, una garanzia fidejussoria pari al 5% dell'importo del servizio deliberato (iva esclusa), fino alla scadenza dell'affidamento del servizio e sarà svincolata previo accertamento che l'affidatario abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.

La quantificazione della garanzia, trattandosi di appalti sotto soglia europea, è da ritenersi esaustiva, nel senso che non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previste per le procedure sopra soglia (Parere MIT 2129/2023).

La garanzia deve espressamente prevedere:

- a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale;
- b) La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- c) L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'I.P.A.B.;
- d) L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse affidatario.
 Essa, inoltre, non potrà essere svincolata finché:
 - Non siano state definite eventuali controversie;
 - Non sia stata liquidata l'ultima fattura;
 - Non siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca.

Il deposito cauzione definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dall'Operatore economico nei documenti presentati.

E' in facoltà dell'I.P.A.B. "La C.A.S.A." di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

ART. 20 - Contestazioni, controversie, inadempienze e penalità

I controlli relativi all'esatta esecuzione del servizio, con il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali previsti, saranno effettuati dagli incaricati dell'Ente che, pertanto, avranno libero accesso ai locali utilizzati per l'esecuzione del servizio per verificarne le relative modalità.



Dovrà essere evitata, nel modo più assoluto, l'interruzione del servizio, o l'effettuazione del medesimo in ritardo o in difformità a quanto stabilito dal presente Capitolato.

In particolare, costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, la richiesta di corrispettivi, o qualsiasi altra utilità, da parte dell'appaltatore o di un suo dipendente ai diretti fruitori del servizio (residenti o loro famigliari) per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato.

Tutti i prodotti utilizzati potranno essere sottoposti ad analisi e controlli sulla rispondenza della qualità e caratteristiche pattuite, e/o a perizie presso competenti laboratori e/o istituti specializzati, che risolveranno, in prima istanza, eventuali contestazioni.

In particolare qualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice, inadempimenti o abusi riguardo agli contrattuali, l'Ente ha facoltà di applicare penali come di seguito riportato:

- Mancato rispetto della fascia oraria di intervento concordata e destinata alle prestazioni da dedicare agli ospiti: Euro 20,00 ad accesso;
- Personale sprovvisto di divisa pulita e/o tessera di riconoscimento: Euro 10,00;
- Personale che non osservi una corretta e rispettosa relazione con gli ospiti beneficiari del servizio, con i loro parenti e con gli operatori: Euro 100,00;
- Mancato utilizzo della documentazione riassuntiva e di verifica degli interventi programmati in quanto adempimento obbligatorio di riscontro e controllo dell'attività svolta e del risultato rispetto alle prescrizioni del contratto: Euro 100,00;
- Mancato e tempestivo ripristino delle scorte dei prodotti che compromettano l'attività richiesta: Euro 50,00;
- Non effettuazione della prestazione mensile da garantirsi a ciascun ospite richiedente: euro 30,00.

Per qualsiasi altra inadempienza, l'Ente potrà applicare penali da euro 200,00 (diconsi euro duecento/00) ad euro 2.000,00 (diconsi euro duemila/00), secondo la loro gravità.

Le somme e le penali di cui sopra, saranno trattenute, in sede di liquidazione mensile, dalle fatture di prima scadenza relative al servizio o, se necessario, sulla cauzione depositata dall'appaltatore, che successivamente provvederà all'integrazione della stessa. Rimane in ogni caso riservato all'I.P.A.B. il diritto di pretendere il risarcimento del danno sopportato.

Qualora l'appaltatore non provvedesse tempestivamente a quanto sopra, l'Ente potrà rivolgersi presso altre Ditte se, per qualsiasi ragione, anche per causa di forza maggiore, al fine di garantire il servizio nei termini richiesti. Non si farà luogo al pagamento di fatture finché lo stesso non avrà provveduto al versamento dell'importo dovuto o all'emissione di apposita nota di accredito, relativa alle maggiori spese sostenute, o all'integrazione della cauzione, qualora si stia, in tutto o in parte utilizzata per quanto sopra.

L'Ente si riserva, in ogni caso, la facoltà di risolvere il contratto, a norma dell'art. 1456 del C.C., dopo 3 (tre) contestazioni scritte, relative ad irregolare esecuzione del servizio, come sopra indicato.



ART. 21 - Danni a persone e cose

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Ente ed a terzi dall'adempimento del servizio disciplinato dal presente Capitolato, pertanto risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno o inadempienza che, per fatto proprio o del personale di cui dispone, possa derivare all'Ente o a terzi.

L'Ente si intende sollevato ed indenne, fin d'ora, da ogni pretesa derivante da quanto sopra.

L'Ente è pure esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse subire il personale dell'appaltatore, nell'esecuzione del contratto.

Il concorrente risultato aggiudicatario della presente procedura, prima della stipula del contratto dovrà presentare il contratto di assicurazione contro i danni a cose o persone che venissero arrecati nell'espletamento del servizio, valido per tutta la durata dell'appalto, per i casi di cui sopra, con un massimale di almeno euro 2.000.000,00 per causa di morte o lesioni a persone, per danni a beni mobili ed immobili. La ditta si impegna a mantenere in vigore la polizza per l'intero periodo di servizio affidato.

La ditta affidataria si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente affidante anche nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi; in caso di mancata realizzazione dell'attività convenzionata, l'Ente affidante interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante l'affidamento a terzi del servizio in questione con spese a carico dell'affidatario medesimo.

ART. 22 - Modifiche contrattuali

Qualora per ragioni organizzative dell'Ente si dovessero apportare, in corso d'appalto, modifiche ai servizi, agli orari e/o ad altre specifiche modalità operative, l'operatore economico dichiara sin d'ora la disponibilità ad adeguarsi a quanto richiesto, previo opportuni accordi.

Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.

ART. 23 - Contratto e spese

Tutte le spese di bollo, di registrazione e di stesura del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria, mentre l'I.V.A. ed ogni altro onere fiscale andranno assolti secondo le vigenti disposizioni di legge. Si precisa che l'I.P.A.B. provvederà alla registrazione del contratto solo in caso d'uso.

ART. 24 - Risoluzione del contratto

Qualora l'Operatore economico non ottemperasse agli obblighi assunti sia per quanto concerne la puntualità che la qualità del servizio, l'I.P.A.B. si riserva la facoltà di avvalersi dell'opera di altra ditta e di richiedere, nei confronti dell'affidataria inadempiente, il risarcimento dei danni materiali subiti. In ogni caso al verificarsi delle suddette inadempienze l'I.P.A.B. si riserva la facoltà di risolvere il contratto con diritto al risarcimento dei danni.



L'I.P.A.B. potrà procedere di diritto, ex art. 1456 cc, alla risoluzione nei seguenti casi:

- in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione dell'affidamento, tali da compromettere la regolarità del servizio, quali, a titolo di esempio non esaustivo delle tipologie, l'interruzione del servizio, reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano l'esecuzione del servizio, ecc.;
- quando a carico di alcuno degli amministratori della ditta affidataria sia stato avviato un procedimento penale per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- qualora non vengano rispettati da parte dell'Operatore economico i contratti di lavoro collettivi in vigore e, in genere, le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;
- nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti;
- per cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di giudizio non soddisfacente entro i primi tre mesi di erogazione del servizio;
- inosservanza delle norme igienico-sanitario nella conduzione del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- per cessione del contratto o subappalto senza il consenso dell'I.P.A.B.;
- contegno abituale del personale dell'Operatore economico tale da recare pregiudizio alla dignità dell'utenza, alla collaborazione/integrazione con tutte le figure professionali che operano nel servizio, o irrispettoso e scorretto nei confronti degli utenti o dei loro familiari;
- la richiesta di corrispettivi, o qualsiasi altra utilità, da parte di un dipendente dell'Operatore economico ai diretti fruitori del servizio (residenti o loro familiari) per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato;
- danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'I.P.A.B.;
- mancato adeguamento delle polizze assicurative, secondo le prescrizioni del presente Capitolato;
- dopo l'applicazione di tre penalità consecutive nel corso di un anno (anche riferite ad episodi e contestazioni diverse);
- dopo l'applicazione di quattro penalità nel corso della durata biennale del contratto (anche riferite ad episodi e contestazioni diverse);
- per tutti i motivi indicati nel presente capitolato e che qui si intendono espressamente richiamati.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate all'Operatore economico inadempiente.

Nel caso di risoluzione dal contratto della ditta affidataria, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall'I.P.A.B. per l'affidamento del servizio ad altro Operatore economico.

La facoltà di risoluzione è esercitata con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, trasmesso a mezzo di Posta Elettronica Certificata, senza che l'Operatore economico abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'I.P.A.B. al





risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'Operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

ART. 25 - Facoltà di recesso unilaterale dell'Ente

L'Ente si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del codice civile, per l'intera durata del rapporto contrattuale, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo la disciplina e gli effetti previsti da tale norma, facendo salvo solo la parte di servizio già eseguito e quello da prestare sino alla data di efficacia del recesso.

Il recesso acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di esercizio dello stesso, da farsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta PEC.

ART. 26 - Disdetta del contratto da parte dell'operatore

Qualora l'Operatore economico dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Ente si rivarrà, a titolo risarcitorio, su tutto il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali altri maggiori danni. Sarà inoltre addebitato all'Operatore economico, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altre Ditte.

Nel caso di disdetta del contratto da parte dell'operatore economico per causa a lui non imputabile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.), la comunicazione di preavviso all'Ente dovrà essere di almeno 8 (otto) mesi dalla data di ricevimento della PEC.

ART. 27 - Cessione del contratto e subappalto

È fatto espresso divieto all'affidatario di cedere il contratto o di subappaltare o di affidare in cottimo ad altri, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, l'esecuzione, anche temporanea, di tutta o di parte dei servizi oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia definitiva, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Per quanto riguarda le vicende soggettive dell'affidatario si applicano le disposizioni di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 28 - Vicende soggettive dell'operatore economico

In caso di:

- a) fallimento dell'aggiudicatario, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell'I.P.A.B. committente verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
- b) liquidazione dell'aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale, l'I.P.A.B. committente avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell'operatore in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale





nuovo operatore che subentrerà così come l'Amministrazione riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'operatore economico sarà tenuto a fornire;

c) morte dell'aggiudicatario, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'I.P.A.B. committente che avrà altresì la facoltà di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso.

Quando l'I.P.A.B. committente ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

ART. 29 - Segreto d'ufficio

L'Operatore economico e il suo personale devono mantenere il segreto d'ufficio e la riservatezza su tutti i fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dei servizi, nonché i fatti e notizie riguardanti direttamente gli utenti.

ART. 30 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. n.196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Violazioni di tali obblighi costituiscono infrazione grave agli effetti contrattuali.

Si rinvia a quanto indicato all'art. 31 "Trattamento dei dati personali" del Disciplinare.

ART. 31 - Elezione di domicilio

La Ditta aggiudicataria, ai fini delle valide comunicazioni, con presunzione assoluta di recepimento, dovrà eleggere il rispettivo domicilio e comunicarlo all'Ente entro quindici giorni solari consecutivi dalla data di inizio del contratto. L'Ente appaltante elegge il proprio domicilio in Schio – Via Baratto, n. 39 – 36015 Schio (VI). Le parti si impegnano a comunicare entro tre giorni solari eventuali variazioni del rispettivo domicilio.

ART. 32 - Norme dispositive

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa richiamo alla normativa vigente.

LA C.A.S.A.

Centro Assistenza Servizi per Anziani
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Domenica Todesco)

Firmato digitalmente

Schio, 11.07.2024

Per accettazione Operatore economico _____

